

22 settembre 2009 - Udine - Regione FVG

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI VACCINALI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

INFORMATIZZAZIONE DEI DATI VACCINALI ED ELIMINAZIONE DELLA TRASCRIZIONE SU SUPPORTO CARTACEO: VALIDITA' LEGALE DELLA DOCUMENTAZIONE

Avv. Giorgio Battaglini – www.studiobattaglini.eu Venezia

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE STORICHE

L.22/12/1888 n.5849 (Cd. legge Crispi Pagliani) - art.51 Reg. Sanitario 31/3/1892 – art.12

_

R.D. 27/7/1934 n.1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Art.267... sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

DECRETO CAPO DEL GOVERNO 2 dicembre 1926 Obbligatorietà della vaccinazione antitifica

Art.4 ...L'ufficio comunale di igiene deve curare la registrazione individuale di dette vaccinazioni, e, se richiesto, deve rilasciarne gratuitamente il certificato.

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

DECRETO LEGGE 6 giugno 1939, n. 891 Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica

Art.3 ... Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

LEGGE 5 marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria

Art.3 ... Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica ...

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

LEGGE 5 marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria

Art.3 ... Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica ...

DPR 7 settembre 1965, n. 1301. Regolamento di esecuzione

Art.5 ... Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario locale ...

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51 Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica

Art.4 ... Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

DPR 23 gennaio 1975, n. 447 ABROGATO
Regolamento per l'applicazione Legge sulla vaccinazione
obbligatoria contro la tubercolosi

Art.9 ... [L'esecuzione ed i risultati delle prove tubercoliniche e delle vaccinazioni eseguite devono essere trascritti su apposita scheda conforme al modello allegato al presente regolamento del quale fa parte integrante.]

ARCHIVI VACCINALI FONTI NORMATIVE

DPR 23 gennaio 1975, n. 447 ABROGATO

Modello scheda

ALLEGATO (3) CENTRO DI VACCINAZIONE ANTITUBERCOLARE DEL		
	VACCINAZIONE	·
Nome	Data	Vaccino usato Reazione locale si no
Categoria di riferi- mento prevista dal- l'art.10 della leg- ge 14 dicembre 1970 n. 1088		
	Saggio tbc. controllo neg. pos	
Data lettura		
Multipuntura neg. pos. Intradermo neg. pos.		

ARCHIVI VACCINALI

FONTI NORMATIVE

LEGGE 27 maggio 1991, n. 165 Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B

Art.6 ... Presso ogni unità sanitaria locale è tenuto un archivio delle vaccinazioni effettuate.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI

FONTI NORMATIVE

CIRCOLARE 4 OTTOBRE 1991, N. 20 (G.U. N. 251 DEL 25 OTTOBRE 1991)
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 165

Art. 6 Ogni struttura deputata all'esecuzione delle vaccinazioni dovrà tenere ed aggiornare un registro delle vaccinazioni somministrate. In tale registro andranno annotati le generalità del vaccinato, la sua data di nascita, l'eventuale appartenenza a categorie a rischio, la data di somministrazione delle tre dosi di vaccino. Tale registro, ove possibile, dovrà essere informatizzato

<u>e collegato con l'anagrafe comunale.</u> I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dovranno essere trasmessi alle regioni con cadenza trimestrale e da queste trasmesse al Ministero della sanità ...

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI

FONTI NORMATIVE

DELIBERA 13 novembre 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia ...

C) ... Le principali azioni necessarie per ottenere il raggiungimento degli obiettivi di salute sono: ... la realizzazione di anagrafi vaccinali;

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE

DELIBERA 3 marzo 2005 Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

3). Il sistema informativo nazionale e regionale. Nell'ambito delle regioni/province autonome, il flusso informativo trova la sua prima articolazione a livello di Servizio vaccinale o di distretto, dove l'attività vaccinale è concretamente svolta. Il sistema informativo dovrà consentire, pur nella specificità delle organizzazioni regionali, di produrre periodicamente tutte le informazioni necessarie sia per il livello locale che per quello centrale.
Il sistema informativo vaccinale fa riferimento alle anagrafi vaccinali ed al monitoraggio degli eventi avversi.

(CONTINUA ...)

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE

DELIBERA 3 marzo 2005 Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

Il sistema informativo a livello di servizio vaccinale. Ogni servizio vaccinale dovrebbe dotarsi di un sistema informativo sulle vaccinazioni integrato con quello sulle malattie infettive.

Tale sistema dovrebbe essere informatizzato e collegato con le anagrafi comunali e ...

In particolare il sistema dovrà consentire: per le vaccinazioni: il controllo di tutte le fasi di attività (l'archiviazione dei dati dalle anagrafi comunali, la generazione degli inviti e la definizione del piano di lavoro, l'archiviazione delle vaccinazioni effettuate, la generazione dei reinviti, il controllo dei dati di efficienza dell'attività, l'identificazione dei soggetti difficili da raggiungere, le attività effettuate conseguentemente sul campo);

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE

DELIBERA 3 marzo 2005 Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

L'Anagrafe vaccinale.

L'anagrafe vaccinale costituisce lo strumento necessario per garantire una corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali. <u>In particolare l'anagrafe vaccinale: permette</u> di conoscere la popolazione da vaccinare, attraverso la registrazione dei dati sui nuovi nati trasmessi dalle anagrafi comunali; <u>permette</u> la conseguente generazione degli inviti e dei reinviti dei soggetti alla vaccinazione; <u>permette</u> la definizione del piano di lavoro dei servizi;

permette la registrazione delle vaccinazioni effettuate;

<u>serve</u> come fonte di informazione per evitare la somministrazione di dosi di vaccino in eccesso; <u>permette</u> di conoscere lo stato vaccinale di ciascun soggetto registrato; ...

Per questi motivi le anagrafi vaccinali costituiscono una priorità assoluta ed improrogabile per i servizi pubblici di vaccinazione, a fronte di una realtà nazionale tuttora molto eterogenea dove, anche all'interno di una stessa regione, operano servizi con registrazione dell'attività di tipo cartaceo, accanto ad altri che operano con anagrafi computerizzate.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE

DELIBERA 3 marzo 2005 Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

Caratteristiche dell'anagrafe vaccinale.

Tale strumento, per rispondere pienamente a suoi scopi,

<u>deve essere computerizzato</u> e interfacciarsi con le anagrafi comunali,
dei comuni pertinenti allo specifico servizio vaccinale, alimentato da queste ultime
per lo meno a cadenza mensile. L'anagrafe vaccinale computerizzata dovrà avere caratteristiche
generali di affidabilità e di facilità di gestione, con criteri di controllo dei dati a livello dell'input.

I sistemi di gestione dell'anagrafe vaccinale computerizzata potranno
essere differenti nelle singole regionali e/o AUSL ma dovrebbe contenere, per ogni
soggetto registrato, almeno gli elementi riportati in appendice n. 6.

Sicurezza dei dati.


L'anagrafe vaccinale va gestita da personale formato ed addestrato. Devono esistere criteri di accesso e procedure di **tutela della privacy dei dati** ai sensi delle normative vigenti.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE

DELIBERA 3 marzo 2005 Accordo tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

7. Caratteristiche dei servizi di vaccinazione._
il servizio deve operare attraverso un'anagrafe vaccinale, strumento indispensabile
per identificare tutta la popolazione da vaccinare, per registrare l'attività effettuate
per controllare lo stato vaccinale, calcolare le coperture vaccinali e impostare
azioni di recupero nei casi di mancata/ritardata copertura;

9. Il vaccinatore deve registrare le informazioni sui vaccini somministrati ed aggiornare il libretto di vaccinazione (o pediatrico) del soggetto: il vaccinatore registra l'avvenuta vaccinazione sul piano di lavoro predisposto dall'anagrafe vaccinale computerizzata (se attiva), oppure su supporto cartaceo, annotando i dati personali del soggetto e il nome del medico curante; per ogni somministrazione vanno registrati: data di somministrazione, tipo di vaccino, numero di serie, numero di lotto e data di scadenza;



Appendice 6

Elementi che dovranno essere contenuti nell'anagrafe vaccinale per ogni soggetto registrato

Struttura anagrafica vaccinale	Cognome e nome del soggetto vaccinato	
	Codice sanitario o in alternativa fiscale	
	Cognome e nome genitori se minore	
	Sesso	
	Data di nascita	
	Comune di nascita	
	Codice comune di nascita	
	Comune di residenza	
	Codice comune di residenza	
	Indirizzo	
	Vaccini somministrati	
	Nome commerciale	
	Dosi somministrate	
	Date di somministrazione	
	Numero di lotto	
	Numero di serie	
	Data di scadenza del vaccino	
	Ditta produttrice	
	Codice vaccino	
	Codice medico vaccinatore	
	Categoria a rischio (se rilevante)	
	Sede fisica in cui è avvenuta la somministrazione	
	Codice sede vaccinale	
	In caso di non effettuazione della vaccinazione alla data prevista le ragioni della non effettuazione	

Avv. Giorgio Battaglini – www.studiobattaglini.eu

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE REGIONALI

DGR 1769 DEL 20.7.2007 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Di approvazione del Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007

DELIBERA

Di approvare il documento 'Regolamento della seduta vaccinale" - Vaccinazioni pediatriche e adulti - unitamente agli allegati tecnici che lo compongono, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO DELLA SEDUTA VACCINALE - Vaccinazioni pediatriche e adulti -

..

b) L'assistente sanitario (o l'infermiere):

- registra su supporto informatico i dati relativi alla vaccinazione effettuata (data, tipo, nome commerciale, lotto del vaccino somministrato) e i dati identificativi dell'operatore che ha compilato la check-list sanitaria ed eseguito la vaccinazione, (se si tratta di due operatori diversi vanno riportati entrambi) e del medico che ha presieduto la seduta;

- registra la data e il tipo di vaccino somministrato sul libretto personale di vaccinazione;

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI FONTI NORMATIVE REGIONALI

L.R. 6.4.2009 N.7 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

ART.17

2. L'Amministrazione regionale promuove l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione tecnologica e il progressivo abbandono della prescrizione cartacea da parte dei medici prescrittori e dei medici di medicina generale, per una piu' efficace costruzione del percorso di cura e assistenza e per un migliore governo clinico da parte delle aziende sanitarie.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI ALTRE FONTI

Ministero della Salute - Progetto Mattoni - SSN Assistenza Sanitaria Collettiva

Contenuti informativi minimi per la rilevazione

delle prestazioni di Vaccinazione - Mattone 15- 11/07/2007

Il Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007 ha posto tra gli obiettivi da perseguire in campo vaccinale la realizzazione di un'anagrafe vaccinale informatizzata.

L'anagrafe vaccinale informatizzata, come del resto riportato nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, costituisce quindi lo strumento necessario per garantire una corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali.

La definizione di quanto necessario per la realizzazione dell'anagrafe vaccinale appare quindi, per il Paese, una priorità assoluta, garantendo quanto più possibile l'omogeneità del processo su tutto il territorio nazionale. In questa prospettiva, nell'ambito del progetto Mattoni dell'NSIS dedicato all'Assistenza Sanitaria Collettiva, tra i prodotti previsti, è stato realizzato un lavoro di definizione di un minimum data set di variabili che rappresentano così lo standard informativo che le Regioni dovranno garantire per rispondere alle esigenze informative locali e centrali.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI ALTRE FONTI

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 23/12/1996, n.662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009.

25.3.2009

... Già la complessità insita in una **rilevazione epidemiologica sistematica** negli istituti, che fornisca ed aggiorni dati sulla prevalenza e l'incidenza degli stati patologici e sulle condizioni che ne favoriscono l'insorgenza o ne ostacolano la cura, al fine di tarare gli interventi da compiere e le risorse da impegnare fa comprendere l'**essenzialità dello strumento informatico**.

... l'informatizzazione è fortemente auspicata.

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZATI ALTRE FONTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5

DECRETO DIR. GEN. 337 DEL 11/9/2000 E SUA INTEGRAZIONE AGOSTO 2004

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, TENUTA E

TUTELA DEI DOCUMENTI SANITARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SCHEDE VACCINAZIONI PERIODO DI CONSERVAZIONE ILLIMITATO

... I tempi di conservazione indicati si riferiscono alle varie tipologie documentarie a prescindere dal tipo di supporto utilizzato (cartaceo o elettronico). Per i documenti elettronici a conservazione illimitata dovrà essere garantita la loro permanente leggibilità, effettuando in tempo utile il trasferimento su nuovi supporti e programmi informatici

INFORMATIZZAZIONE P.A.

FONTI NORMATIVE STORICHE

LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 – CD. BASSANINI 1

ART.15 - 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

INFORMATIZZAZIONE P.A.

FONTI NORMATIVE

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 - CD. CAD CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(recentemente aggiornato da L.18/6/2009 n.69)

1. Definizioni. [ESTRATTO]

- b) <u>autenticazione informatica</u>: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
 - p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

INFORMATIZZAZIONE P.A.

FONTI NORMATIVE

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 - CD. CAD CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. Definizioni. [ESTRATTO]

- *q*) firma elettronica: <u>l'insieme dei dati in forma elettronica</u>, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, <u>utilizzati come metodo di identificazione informatica</u>;
- r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
 - s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici:

INFORMATIZZAZIONE P.A.

FONTI NORMATIVE

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 - CD. CAD CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(recentemente aggiornato da L.18/6/2009 n.69)

ART. 20 Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

INFORMATIZZAZIONE P.A.

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 20 Documento informatico (... continua)

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ... soddisfa comunque il requisito della forma scritta ...

INFORMATIZZAZIONE P.A.

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

- 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
- 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile [scrittura privata]. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

INFORMATIZZAZIONE P.A.

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 40 Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

INFORMATIZZAZIONE P.A.

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

INFORMATIZZAZIONE P.A.

D.LGS. 7/3/2005 N. 82 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

- 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e della amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento ...
 - b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del [Codice della Privacy] 30/6/2003, n.196, e dal disciplinare tecnico

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZAZIONE P.A.

ALTRE FONTI

MINISTERO DELLA SALUTE. LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA IN LABORATORIO E IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI V19 – MARZO 2007

Documento analogico Documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Nella sua accezione più comune corrisponde a un documento cartaceo

Documento informatico Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Di fatto documento che viene generato in formato digitale e vive come tale: può essere firmato elettronicamente o non firmato

Firma elettronica non qualificata (leggera) Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Firma elettronica qualificata Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Firma digitale Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

ARCHIVI VACCINALI INFORMATIZZAZIONE P.A.

ALTRE FONTI

MINISTERO DELLA SALUTE. LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA IN LABORATORIO E IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI V19 – MARZO 2007

Marca Temporale Informazione opponibile a terzi, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici. La Marca Temporale è associata al/ai documento/i informatico/i e rilasciata a cura di un certificatore

Marcatura temporale Procedura informatica per l'apposizione di una 'marca' al documento informatico, contenente alcuni dati tra i quali la data e l'ora di creazione del documento, con la sottoscrizione digitale da parte di un Certificatore

Conservazione sostitutiva Processo di memorizzazione dei documenti informatici, e/o delle immagini dei documenti analogici direttamente sui supporti ottici, che termina con l'apposizione, sull'insieme di quanto memorizzato, della firma digitale da parte del responsabile della conservazione, che attesta il corretto svolgimento del processo e di una marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine. Questo processo è impiegato per conservare nel tempo i documenti garantendone disponibilità, integrità e autenticità

RIFLESSIONI

Avv. Giorgio Battaglini – www.studiobattaglini.eu

GRAZIEPER L'ATTENZIONE :-/



Avv. Giorgio Battaglini

Via Carducci 64 – 30171 Venezia Mestre Tel 041.959534 – fax 041.971784 avvocato@studiobattaglini.eu

www.studiobattaglini.eu